

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2562

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SBARBATI CARLETTI, GORGONI, BONOMO, AYALA,
ENZO BIANCO, PASSIGLI**

Norme per la celebrazione dell'VIII centenario
della nascita di Federico II di Svevia

Presentata il 22 aprile 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Siamo nell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia. Per tale occasione con la presente proposta si intende promuovere un programma di iniziative mirate ad approfondire dal punto di vista storico e politico-culturale la figura di Federico II nonché a valorizzare e conservare quanto ancor oggi testimonia la sua opera e il suo straordinario influsso sulla vita del suo tempo. Giova ricordare con qualche breve cenno biografico, le tappe significative nella sua vita: nato a Jesi il 26 dicembre 1194 da Costanza, figlia di Ruggero II d'Altavilla e dell'imperatore Enrico VI di Svevia, figlio di Federico Barbarossa, Federico II dominò la vita politica e culturale italiana ed europea fino alla sua morte, avvenuta il 13 dicembre 1250 nel

Castello di Ferentino in Capitanata. La sua figura è oggetto ancor oggi di appassionate ricerche; imperatore del Sacro romano impero, re di Sicilia, re di Germania, re di Borgogna, re di Gerusalemme, uomo di vasta e complessa cultura, politico intelligente, fine legislatore (promulgatore del *Liber constitutionum regni Siciliae*, prima raccolta organica di leggi dopo quella giustiniana, nell'Europa medioevale, definite « monumento legislativo laico dell'età di mezzo »), fondatore della scuola poetica siciliana, filosofo e studioso delle scienze naturali (fu autore, tra l'altro di un trattato di falconeria), architetto e precursore dello spirito laico moderno, fu definito con l'appellativo di *stupor mundi* per la genialità della sua complessa personalità.

Tra i suoi vasti domini privilegiò fortemente il regno di Sicilia, di cui organizzò le strutture amministrative secondo un modello originale definitivo nelle citate *Constitutiones*.

Nel 1224 fondò l'Università degli studi di Napoli, essenzialmente per rispondere all'esigenza di qualificare il personale addetto all'amministrazione di un regno che nella prima metà del tredicesimo secolo era il più moderno d'Europa.

L'articolo 1 della presente proposta di legge demanda ad un apposito Comitato

nazionale, istituito con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, l'organizzazione delle celebrazioni con l'indicazione delle iniziative da ritenersi prioritarie. All'attività del Comitato nazionale si affiancano le iniziative della Fondazione Federico II, con sede in Jesi.

L'articolo 2 fissa in sei miliardi di lire, da suddividere in tre esercizi, l'importo del contributo occorrente per far fronte alle iniziative programmate.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Per organizzare le celebrazioni dell'VIII centenario della nascita di Federico II di Svevia è istituito un Comitato nazionale, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le iniziative, anche a carattere internazionale, volte allo studio ed alla valorizzazione dell'opera di Federico II di Svevia come legislatore, politico ed uomo di cultura, sono definite dal Comitato nazionale di cui al comma 1, e comprendono, in ordine di priorità:

a) la catalogazione dei beni culturali direttamente o indirettamente riferibili alla figura di Federico II di Svevia;

b) l'integrazione e l'aggiornamento della *Historia diplomatica Friderici secundi*;

c) la predisposizione di un testo di riferimento, con relativo *vocabularium* e traduzione italiana, delle Costituzioni del regno di Sicilia;

d) l'apprestamento di un progetto per l'esame computerizzato di fonti documentarie per indagare sui lessici giuridico-amministrativi e feudali, e su altri lavori settoriali;

e) la predisposizione e l'attuazione di progetti di restauro di alcune delle più significative espressioni artistiche, quali castelli, monumenti, manufatti d'arte minore, dell'età di Federico II di Svevia;

f) l'organizzazione di iniziative e manifestazioni da parte della Fondazione Federico II, con sede in Jesi.

3. La *Fondazione Federico II* predispone un programma triennale da sottoporre, per la relativa approvazione, al Comitato nazionale di cui al comma 1, il quale provvede, in concorso con fondi stanziati a livello regionale, provinciale e comunale, a disporre finanziamenti integrativi.

ART. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, al Comitato nazionale di cui al comma 1 del medesimo articolo 1 è concesso un contributo di lire 6.000 milioni, di cui 1.500 milioni per l'anno 1993 e lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante parziale riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 8005 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1993, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.